

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 AGOSTO 2015, N. 34911: l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente di cui all'art. 260, comma 4, D.L.vo 152/2006 deve essere obbligatoriamente impartito anche nell'ipotesi di patteggiamento della pena

«L'art.260, comma 4, D.L.vo 152/2006 (...) prevede espressamente che “il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”. Mentre quindi la subordinazione della sospensione della pena alla eliminazione del pregiudizio arrecato rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente deve essere obbligatoriamente impartito anche nell'ipotesi di sentenza di applicazione pena ex art.444 cod.proc.pen. Ne deriva che, in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non possa investire siffatta sanzione: pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione di tale ordine, ugualmente il mancato riferimento ad esso nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere. »



34911/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Camera di Consiglio
del 02/07/2015

Composta da:

Amedeo	Franco	Presidente
Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Lorenzo	Orilia	Consigliere
Chiara	Graziosi	Consigliere
Alessio	Scarcella	Consigliere

Sentenza

N. 1548

Registro Generale
N.51835/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G. presso la Corte di Appello di Napoli

avverso la sentenza del 24/10/2014
del G.i.p. del Tribunale di Napoli

nei confronti di:

Zito Massimiliano, nato ad Acerra il 12/03/1980

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. Paola
Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento, con
rinvio, della sentenza impugnata limitatamente all'omessa
emissione dell'ordine di ripristino ambientale.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/10/2014 il G.i.p. di Tribunale di Napoli applicava a Massimiliano Zito, ritenuta la diminuyente per la scelta del rito, la pena concordata tra le parti ex art.444 cod.proc.pen. di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 260 e 256 D.L.vo 152/2006, unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa alle condizioni di legge.

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, denunciando la violazione di legge e segnatamente dell'art.260 ter comma 4 D.L.vo 152/2006.

Il G.i.p. ha, invero, omesso di disporre l'ordine di ripristino ambientale, obbligatoriamente previsto anche nell'ipotesi di sentenza di applicazione pena ex art.444 cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 cod.proc.pen. Ne consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod.proc.pen., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.

Il patteggiamento comporta, altresì, la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell'art.129 cod.proc.pen.) e processuale (nei limiti dell'art.179 cod.proc.pen.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato (cfr. Cass.sez.4 n.16832 del 11/04/2008; Cass. sez. 6 n.432391 di 25/06/2003; Cass. sez. 2 n.6383 del 29/01/2008).

3. Tra i vizi che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione rientra certamente quello inerente la mancata applicazione di sanzioni accessorie, obbligatoriamente previste.

3.1. L'art.260, comma 4, D.L.vo 152/2006 (per mero errore materiale il ricorrente P.G. fa riferimento all'art.260 ter comma 4) prevede espressamente che "il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Mentre quindi la subordinazione della sospensione della pena alla eliminazione del pregiudizio arrecato rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente deve essere obbligatoriamente impartito anche nell'ipotesi di sentenza di applicazione pena ex art.444 cod.proc.pen.

Ne deriva che, in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non possa investire siffatta sanzione: pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione di tale ordine, ugualmente il mancato riferimento ad esso nella richiesta e nell'accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere.

3.2. E, nel caso di specie, per il reato di cui all'art.260 D.L.vo 152/2006, ascritto al capo a), è stato omesso l'ordine di ripristino ambientale previsto obbligatoriamente, come si è visto, dal comma 4 del medesimo art.260.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata, per violazione di legge, limitatamente alla mancata applicazione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, che, stante la sua obbligatorietà, va disposto direttamente da questa Corte senza necessità di rinvio (art.620 comma 1 lett.I).



P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, ordine che impartisce.

Così deciso in Roma il 02/07/2015

Il Consigliere est.

Il Presidente

